



COMUNE DI VALDERICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI VALDERICE
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART.
1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 29/05/2026)

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata e ambito temporale.

Articolo 3 - Benefici della definizione agevolata.

Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata degli accertamenti esecutivi e dei solleciti TARI emessi entro il 31.12.2025.

Articolo 5 - Procedura per la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva alla data del 31.12.2025.

Articolo 6 - Effetti della dichiarazione.

Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti.

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 9 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.

Articolo 10 - Norme di rinvio ed entrata in vigore del regolamento.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie, al fine di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti, ridurre il contenzioso e accelerare la riscossione.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata e Ambito Temporale

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- ICI – IMU.

-TARSU, TARES, TASI E TARI.

2. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare da una o entrambe le seguenti fattispecie:

- a) accertamenti esecutivi emessi entro il 31.12.2025 e i solleciti di pagamento TARI alla data del 31.12.2025;
- b) ruoli riguardanti le entrate tributarie affidati al concessionario per la riscossione coattiva "CNF - Credit Network & Finance SPA fino al 31.12.2025.

La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso in un'ingiunzione di pagamento o in un accellamento esecutivo.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da:

- a) controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultino essere definite con sentenza passata in giudicato.

Articolo 3

Benefici della definizione Agevolata

1. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata di cui all'art. 2 comma 2 lettera a), è tenuto al pagamento del solo tributo dovuto, oltre alle spese di notifica e alle spese delle eventuali procedure esecutive e cautelari.
2. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata di cui all'art. 2 comma 2 lettera b), è tenuto a versare le somme dovute a titolo di capitale, quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, quelle di notificazione degli atti e quelle per gli oneri di riscossione.
3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - sanzioni, nella misura del 100%
 - interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%.

Articolo 4

Procedura per la definizione agevolata degli accertamenti esecutivi e dei solleciti TARI emessi entro il 31.12.2025

1. Il debitore manifesta al Comune, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, secondo gli stampati che saranno messi a disposizione dall'Ente e pubblicati sul sito istituzionale, che può essere presentata:
 - Mediante raccomandata A/R, oppure;
 - Tramite posta elettronica certificata (PEC), oppure;
 - Mediante consegna al protocollo dell'Ente.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro il **termine di 60** giorni comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi versati a titolo di sanzioni e interessi (ivi compresi quelli di dilazione), che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 5

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2025

1. Il debitore, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento**, manifesta **direttamente al Concessionario** la volontà di avvalersi della stessa, rendendo apposita dichiarazione su apposita modulistica predisposta e messa a disposizione dal concessionario, che può essere presentata:
 - Mediante raccomandata A/R, oppure;
 - Tramite posta elettronica certificata (PEC).

Nella dichiarazione il debitore, dovrà allegare, a pena di inammissibilità, la ricevuta di avvenuto pagamento della somma di € 15,00 quale contributo di istruttoria, nonché dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite;

2. Il **Concessionario**, della riscossione coattiva su istanza del debitore, entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di definizione agevolata, dovrà trasmettere l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 6

Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5:

- a) Sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione alla definizione agevolata. In alternativa, il debitore può richiedere il versamento rateizzato, nel rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente:

Per importi inferiori a € 1.000,00 resta valida la possibilità di rateizzazione con importo non inferiore a € 100,00 per singola rata;

Per importi complessivamente dovuti oltre € 1.000,01 e fino a € 7.500,00: fino a un massimo di 36 rate mensili, con rata minima non inferiore a € 150,00;

Per importi complessivamente dovuti oltre € 7.500,01 e fino a € 25.000,00: fino a un massimo di 30 rate bimestrali, con rata minima non inferiore a € 600,00;

Per importi complessivamente dovuti oltre € 25.000,01 e fino a € 50.000,00: fino a un massimo di 48 rate bimestrali, con rata minima non inferiore a € 600,00;

Per importi complessivamente dovuti superiori a € 50.000,01: fino a un massimo di 54 rate bimestrali con rata minima non inferiore a € 800,00.

La prima rata sarà pari al 20% delle somme complessivamente dovute (con valore minimo di € 100,00) e dovrà essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione. Le restanti rate, di pari importo, avranno scadenza mensile o bimestrale entro il giorno 5 di ogni mese successivo.

Il debitore ha la facoltà di estinguere il debito residuo in qualsiasi momento in un'unica soluzione; in tal caso, l'Ente o il Concessionario provvederanno al ricalcolo degli interessi di rateizzazione, stralciando le quote di interessi non ancora maturate al momento del saldo.

2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 8

Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dagli art. 4 e 5.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo e dà titolo allo sgravio del carico affidato.

Articolo 9

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario le somme dovute. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute dal contribuente, l'Ente e/o il Concessionario, non terrà conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti, a tale titolo, e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 10

Norma di Rinvio ed entrata in vigore del regolamento

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 108 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.